



PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI
(Allegato C alle Misure integrative per la prevenzione della corruzione e della trasparenza)

Periodo
2020-2022
Rev. 3

Premessa

La presente procedura regola il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni di illeciti, irregolarità o carenze nel sistema di gestione del Modello 231 e delle misure integrative per la prevenzione della corruzione da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma confidenziale o anonima. Lo scopo della procedura è di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del whistleblowing - misura finalizzata a favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle pubbliche amministrazioni - quali gli eventuali dubbi e incertezze del dipendente su come effettuare le segnalazioni, nonché di fugare i timori di ritorsioni o discriminazioni conseguenti alla segnalazione stessa. La presente procedura risponde agli adempimenti previsti dalla Legge 190/2012 e dal d.lgs 33/2013, in conformità alla legge 179/2017, in attesa delle apposite Linee Guida ANAC.

Per segnalazione s'intende qualsiasi notizia riguardante possibili violazioni, comportamenti e pratiche non conformi a quanto stabilito nel Modello 231 e misure attuative anticorruzione, nonché nel codice etico di Mefop.

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» ovvero dello svolgimento di altre attività per Mefop (es. consulenti) e non riportate o riferite da altri soggetti. La segnalazione non può riguardare, invece, doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi. A titolo esemplificativo la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano: - penalmente rilevanti; - poste in essere in violazione del codice etico, del modello 231 e del piano anticorruzione Mefop o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare; - suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale a Mefop.

Procedura

La segnalazione può essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o all'OdV o ad entrambi e può essere presentata con le seguenti modalità:

- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica alla casella odv@mefop.it;
- segnalazioni cartacee, eventualmente anonime, mediante l'utilizzo della cassetta collocata nella sala mensa, un'ala isolata dell'ufficio, le cui chiavi sono in possesso di un componente dell'OdV per il Modello 231 Mefop (una copia è custodita in busta chiusa e sigillata presso la sede Mefop);
- verbalmente mediante dichiarazione rilasciata al RPCT o un componente dell'OdV e da questi riportata a verbale.

Limitatamente alle segnalazioni relative alle misure integrative per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, è anche disponibile una piattaforma di segnalazione telematica al link <https://mefopspa.whistleblowing.it>.

Qualora le segnalazioni riguardino il RPCT o l'OdV gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'ANAC.

Contenuto della segnalazione

La segnalazione può essere effettuata in forma anonima e deve contenere tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi: - circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; - descrizione del fatto; - nome e cognome, oppure ogni altra indicazione utile ad identificare gli/l'autori/e del fatto che viene segnalato, nonché eventuali altri soggetti coinvolti; - eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto.

L'OdV in collaborazione con il RPCT verifica la fondatezza della segnalazione attraverso qualsiasi attività che ritenga opportuna nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

Nel caso in cui, completata l'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, l'OdV e, per la parte di propria competenza anche il RPCT, provvederà, in relazione alla natura della segnalazione e ai profili di illiceità riscontrati, a:

- comunicare l'esito dell'accertamento al Direttore generale per i provvedimenti di competenza - azione disciplinare (il Presidente del CdA per fatti relativi al Direttore generale);
- presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- presentare denuncia alla Corte dei Conti;
- inoltrare la segnalazione all'ANAC.

L'istruttoria è avviata tempestivamente e si conclude di norma entro 15 giorni dall'acquisizione della segnalazione. Dell'apertura e dell'esito dell'istruttoria è informato il segnalante.

Tutela del segnalante

Il soggetto che, in buona fede, segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di «misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia». Il RPCT e l'OdV devono garantire l'anonimato del segnalante, qualora sia stato indicato nella segnalazione e si riservano il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere atti di ritorsione contro coloro che hanno presentato segnalazioni. Mefop incoraggia il rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, promuovendo una cultura aperta che non ammette ritorsioni di alcun genere verso eventuali segnalazioni di violazioni o sospette violazioni del documento sopra citato. La riservatezza della segnalazione sarà garantita fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative). Il contenuto della segnalazione deve rimanere

riservato, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, durante l'intera fase di gestione della stessa. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, l'identità del segnalante, qualora sia stato indicato nella segnalazione, viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, che deve essere reso o acquisito in forma scritta. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'OdV o al RPCT, al fine di valutarne la fondatezza e i possibili interventi di azione e/o procedimenti conseguenti.

Responsabilità del segnalante

La tutela del segnalante non può essere assicurata, e resta ferma la sua responsabilità, nel caso in cui la segnalazione configuri un'ipotesi di calunnia e diffamazione ai sensi del codice penale o un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

Responsabilità di aggiornamento

L'OdV, in collaborazione con il RPCT, riesamina periodicamente la presente procedura, per assicurarne l'efficacia nel tempo e l'aderenza alle best practices emergenti, implementando miglioramenti nel caso in cui siano individuati gap o criticità.